TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE

CONCORDATO COELNA S.P.A. CON SOCIO UNICO N. 07/2012

G.D. DOTT.SSA REALE

COMMISSARI GIUDIZIALI:

PROF. AVV. ANGELO SCALA

AVV. ERRICO E. CHIUSOLO

DOTT.SSA GIOCONDA FORTUNA

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F.

INDICE

1) Le osservazioni alla relazione – le integrazioni

2) Del debito nei confronti di ital Luce s.p.a.

3) Delle disponibilità liquide

4) Rettifica passivo- errata indicazione dei debiti

5) Rettifica attivo – aggiornamenti

6) Analisi fattibilità del concordato in astratto così come rettificato

7) Le conclusioni

1. Le osservazioni alla relazione – le integrazioni

Successivamente all'ammissione della Coelna S.p.A., qui di seguito *Coelna*, alla procedura di concordato preventivo liquidatorio con cessione dei beni *pro soluto* formulata, ai sensi degli artt. 160 e ss. l.fall. del testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. 83/12 (cd. *decreto sviluppo*), immediatamente prima dell'avvio delle formalità di apertura della adunanza del 10.10 u.s., la società ricorrente ha formulato delle osservazioni alla relazione particolareggiata depositata dai Commissari il 3.10 u.s. chiedendo che delle integrazioni e variazioni eseguite, comportanti una sostanziale modifica ai dati quantitativi ed al piano attestato, venisse data comunicazione (anche) ai creditori. Pertanto, tenuto conto che mancava la prova della ricezione degli avvisi a tutti i creditori interessati e che alcuni di questi non risultavano convocati il G.d. differiva l'adunanza al 21.11.12, disponendo come ulteriore forma di pubblicità la predisposizione di un sito internet dedicato, *www.concordatocoelna.it*, dove inserire tutte le informazioni necessarie ad una compiuta ed approfondita valutazione del piano.

Alla luce delle osservazioni formulate e della relazione del liquidatore, poi nominato nella persona del sig. Luigi De Magistris – già dipendente della società – in sostituzione del precedente liquidatore dr. A. Del Grosso, si rendono opportune alcune ulteriori considerazioni in ordine ai segnalati profili di criticità del piano approntato dalla Coelna che non sembrano essere stati superati dai rilievi e dalle integrazioni svolti dalla società ricorrente. Con la precisazione che la percentuale (probabilistica) di soddisfazione dei creditori è rimasta incerta e non sufficientemente determinata sia per quanto attiene il dato quantitativo che nei tempi di realizzazione essendo tali profili entrambi ancorati ad eventi non suscettibili di predeterminazione e di non agevole realizzazione.

Del debito nei confronti di Ital Luce S.p.a.

I commissari giudiziali in sede di relazione ex art 172 l.f. hanno esaminato in modo analitico le vicende storiche della società esame che ovviamente, nascendo da una scissione, si è dovuta estendere alle vicende della società precedente. In particolare si sono analizzate talune operazioni desumibili dai dati contabili che stridono fortemente con l'attuale posizione della società proponente il concordato e che danno una visione d'insieme a tutte le molteplici operazioni societarie effettuate dai diversi soggetti

coinvolti nell'ultimo biennio. Il liquidatore della COELNA SPA, poi divenuta Coelna Srl in liquidazione in corso di procedimento, ha ritenuto di presentare anche una Sua relazione, in allegato alle note depositate all'udienza del 10.10.2012, contestando le valutazioni dei commissari. SI osserva quanto segue:

- in merito al laboratorio di misurazione iscritto in bilancio alla data del 31.12.2011 per euro 3.188.191,76 e svalutato completamente in sede di proposta di concordato si ricorda che lo stesso, così come risulta anche dall'elaborato peritale dell'Ing. Peduto (nominato come stimatore), è costituito da strumentazioni detenute presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica in regime di comodato, ormai obsolete e pertanto non appetibili sul mercato di riferimento, aventi al più rilevanza solo dal punto di vista didattico. L'obsolescenza dei macchinari dimostra che già da tempo erano privi di valore, seppure riportati in bilancio per importi molto rilevanti, e(ppure) confermati (anche) dalla società scissa; per quanto concerne la valutazione dei lavori in corso si ricorda alla parte proponente che il Codice Civile (art. 2426. 1° comma, n. 11) stabilisce che i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti *sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza*.

Tale valutazione si effettua con adozione del cosiddetto *criterio della percentuale di completamento (calcolata secondo il criterio dei corrispettivi maturati) o della commessa completata (calcolata secondo il criterio del costo).*

La prassi e la giurisprudenza accolgono il criterio del corrispettivo contrattuale maturato, che consente una maggiore adesione al principio della competenza senza violare il principio della prudenza stante l'esistenza di un diritto al corrispettivo maturato così come raccomandato dall'OIC 23. E d'altra parte lo stesso amministratore della società ricorrente, in sede di redazione della nota integrativa al bilancio 2011, ha dichiarato valutarsi i lavori in corso su ordinazione sulla base "*dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (metodo della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento".* E' chiaro che, trattandosi di società di ingegneria, esperta nel settore, non vi erano difficoltà nella valutazione del corrispettivo per la parte maturata rispetto alla percentuale di avanzamento. Inoltre non vi poteva essere possibilità di errore, a Ns. parere, atteso che trattavasi soltanto di applicare al corrispettivo pattuito la percentuale di lavoro già svolto. E tale rimanenza ovviamente avrebbe dovuto coincidere

con la fatturazione successiva secondo l'attività svolta. Nessun principio della continuità aziendale può essere invocato a giustificazione della riduzione dei valori nel tempo, poiché al termine dell'esercizio deve essere valutato soltanto la percentuale di commessa già eseguita, per la quale è possibile la liquidazione anche successiva ed anche ad opera del liquidatore o curatore fallimentare. E ciò vale ancor più considerando l'attenzione del ricorrente che "*al solo fine di conservare gli assets produttivi esistenti, di preservare l'avviamento e di salvaguardare la posizione dipendenti, e, soprattutto, di evitare il fermo dei cantieri in essere (e le conseguenti pretese risarcitorie dei committenti) ha concesso in affitto la azienda alla società Alfonso Petrillo S.p.A. la quale si è anche obbligata a rendersi cessionaria dell'azienda."* La valutazione dei lavori in corso per attività già svolta deve quindi coincidere con il credito a maturare. Il criterio della continuità aziendale in tal caso non modifica i valori che devono chiaramente rimanere immutati, poiché pertengono a porzioni di commesse già eseguite e valutate secondo quanto già maturato, ovviamente secondo il principio della prudenza di cui all'art. 2423 bis c.c. secondo il quale si possono indicare e*sclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio* e considerando i rischi e le perdite conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio. In sostanza la norma vieta di imputare utili sperati ed obbliga di imputare rischi e perdite presunte al fine di evitare la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle passività. L'invocato principio della continuità aziendale doveva pertanto indurre gli amministratori ad agire in modo prudente nella valutazione, al fine di evitare annacquamenti di capitale che nel tempo avrebbero potuto erodere il patrimonio aziendale (così come poi è avvenuto) oltre a sopravvalutare il credito della società ITAL LUCE SPA. Con riguardo ai crediti verso clienti ceduti alla COELNA SPA, si evidenzia che prima della scissione la società dante causa ha provveduto all'emissione di fatture per interessi attivi maturati nei confronti di clienti per ritardati pagamenti, salvo poi provvedere (la nuova società derivante dalla fusione) allo stralcio delle stesse nell'esercizio successivo. L'invocato principio di prudenza evidentemente è stato applicato soltanto dalla società reveniente dalla fusione e non in precedenza.

Trattasi di operazione finanziaria pregiudizievole per la platea dei creditori, essendo l'importo significativo e tale da ridurre, da un lato, la percentuale di soddisfazione e di remunerare, dall'altro, con un beneficio che può qualificarsi indebito, venendo sostanzialmente a soddisfarsi con tale meccanismo un (solo) creditore a svantaggio degli

altri. Con la precisazione che nel piano attestato e nelle successive osservazioni la descrizione di tale vicenda appare omessa e comunque carente per cui non potevano emergere, né i creditori erano in gradi di discernere, le eventuali azioni o impugnative (anche in via revocatoria e/o recuperatoria) che in tesi la società ricorrente e/o la successiva liquidazione fallimentare avrebbe potuto esercitare. Trattasi di profilo rilevante in ordine alla stessa prosecuzione della procedura concordataria.

Si ricorda ancora una volta che vanno inseriti in bilancio e*sclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio* e non quelli sperati. D'altra parte una società affermata nel modo dei lavori pubblici, ben conosce il sistema dei pagamenti e ben può verificare, ancor prima dell'emissione delle fatture per interessi, la possibilità di contestazione degli stessi.

E' sicuramente da evidenziare pertanto, che ai fini della valutazione dei valori di scissione e del conseguente conguaglio, si è tenuto conto di una valutazione dei crediti maggiorata di interessi unilateralmente imputati dalla ITAL LUCE ex COELNA IMPIANTI spa, per poi procedere alla svalutazione degli stessi importi subito dopo la fusione. Il principio di prudenza richiamato dal liquidatore, doveva ben essere applicato già in sede di fusione nella valutazione delle attività, impropriamente maggiorate per interessi attivi non riconosciuti, né richiamati in contratto.

Al più attesa la pronta svalutazione dei crediti, occorreva almeno procedere ad eguale svalutazione del credito della ITAL LUCE SPA per eguale importo, al fine di evitare una ingiusta sperequazione, così come è avvenuto e palesemente verificabile.

In merito alle *rimanenze* iscritte in bilancio per Euro 1.565.520,00, le stesse afferiscono (in parte) a progetti di ricerca scientifica le cui attività sono iniziate nel 2010 dalla società scissa ITAL LUCE SPA, e completamente azzerati in corso di valutazione da parte dell'attestatore. I progetti suddetti sono stati ceduti alla società Alfonso Petrillo SPA, la quale "*potrà recuperare gli investimenti effettuati all'esito della prosecuzione dei progetti"*, così come dichiarato dal liquidatore, omettendo però di evidenziare che nessun ulteriore corrispettivo per tale attività è stato definito nel contratto di fitto di azienda.

Ed ancora va evidenziato, che soltanto in seguito alla relazione ex art 172 l.f. ed alle ripetute richieste dei commissari su tali progetti e sul loro valore, la proponente ha precisato che vi sono ancora importi da incassare a breve per la rendicontazione dei progetti scientifici a titolo di erogazione a fondo perduto, inserendoli, solo ora nell'attivo

concordatario.[1] Nulla era emerso in precedenza per cui anche qui sussiste una omissione, in positivo o in negativo, tale da pregiudicare il consenso dei creditori

Nel complesso appare chiaro il quadro d'insieme posto in essere dalla società in epoca prossima alla scissione e confermate dalle successive valutazioni effettuate sia in sede di redazione di bilancio ordinario che situazione patrimoniale preconcorsuale.

Comunque sia, non appare questa la sede indicata per la verifica del debito verso Ital Luce spa, in quanto i commissari hanno già indicato nella relazione ex art 172 l.f. la suddetta posta contabile per l'intero importo così come dichiarato dalla proponente, calcolando sulla base di esso il fabbisogno concordatario. I dati evidenziati sono invece di riferimento per la valutazione complessiva delle vicende societarie, la cui analisi complessiva spetterà agli organi competenti.

2. Delle disponibilità liquide

La proponente rileva che le disponibilità liquide attuali ammontano a complessivi euro 181.961,92 di cui euro 106.961,92 sui conti correnti bancari COELNA ed euro 75.000,00 sul conto corrente intestato alla procedura.

Sul punto si precisa che la somma di Euro 99.083.16 risulta essere stata versata su un c/c societario solo in data 13.11.12 (cfr. in all.1).

I commissari in sede di relazione ex art 172 l.f., hanno evidenziato una serie di prelievi effettuati in favore di professionisti, dipendenti e fornitori, dalla società proponente in data coeva e successiva alla presentazione del progetto di concordato preventivo, che non trovavano giustificazione poiché non afferenti la stretta funzionalità d'impresa.

Più precisamente trattasi di:

- euro 99.083,76 per pagamenti in favore di fornitori, per i quali la proponente ha ottenuto la restituzione a mezzo assegni circolari di pari importo ed accreditati su conto bancario della società.
- euro 42.129,22 per debiti verso dipendenti oltre oneri previdenziali ed erariali.

Sul punto si rileva che, benché la COELNA SPA fin dal 21 maggio 2012 ha concesso in fitto l'azienda alla società ALFONSO PETRILLO SPA, ha continuato ad avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati nei cui rapporti di lavoro era subentrata la

[1] Anche se va precisato che tali crediti non sono stati verificati non avendo avuto contezza i commissari né della rendicontazione né dei tempi di incasso

società affittuaria dalla data della stipula del contratto.

L'art. 2 del contratto di fitto d'azienda recita infatti: "*la COELNA concede in affitto alla ALFONSO PETRILLO SPA per cinque anni a decorrere dal 22.05.2012 e fino al 22.05.2018, il ramo d'azienda*".

Ne consegue che la società affittuaria si è immessa nel possesso del ramo di azienda fin dal 22.05.2012, subentrando in pari data in tutti i contratti stipulati per la gestione dell'azienda da parte dell'affittante (art. 6).

La affittuaria si è impegnata altresì a subentrare nei rapporti (con effetto dalla data di stipula non avendo previsto posticipazioni in merito) con i lavoratori dipendenti di cui all'allegato "E" del contratto che riporta i nominativi dei cinque dipendenti (poi rimasti in carico alla affittante fino al 01.10.2012). Ed infatti nell'allegato al contratto vi è la precisa indicazione anche del TFR maturato alla data del 30.04.2012 rimasto a carico dell'affittante, a maggior prova del subentro nei rapporti a far data dalla data della stipula del contratto di locazione. Ciò nonostante, la COELNA SPA, in epoca successiva alla presentazione della proposta di concordato ed utilizzando i fondi destinati ai creditori concorsuali, ha continuato a tenere in essere i rapporti con i lavoratori dipendenti fino alla data del 01.10.2012, omettendo il passaggio in capo all'affittuaria. Il ritardo della voltura delle attestazioni SOA, richiamato dalla parte, a nulla rileva, poiché rappresenta esclusivo onere della conduttrice, e sicuramente non può ricadere sulla locatrice. La voltura delle indicate attestazioni infatti rileva ESCLUSIVAMENTE per il rinvio del pagamento dei canoni di locazione per i quali le parti hanno pattuito la sospensione fino alla voltura.

Ne consegue che tutti gli oneri per stipendi, oneri sociali e TFR maturati dopo la data del 21.05.2012 dovevano rimanere in capo all'affittuaria, per cui il comportamento dell'organo di amministrazione prima, e liquidatore poi ha comportato un imprevisto e non autorizzato incremento di oneri in prededuzione a carico della procedura.

Così come da prospetti paghe elaborate dalla COELNA spa, risultano infatti registrate retribuzioni per totali euro 97.358,18 per il periodo giugno – ottobre 2012, rappresentando di fatto un costo in prededuzione per la procedura (cfr. all. n. 2).

Non vi è stata quindi la *cristallizzazione* degli assetti patrimoniali (al momento del deposito) e nemmeno alla data dell'ammissione alla procedura; il depauperamento delle risorse aziendali si è realizzato, in un primo tempo, proprio a ridosso dell'avvio del procedimento e, poi nei mesi estivi quando la società, posta in liquidazione, NON

avrebbe dovuto sostenere alcun costo. Per quanto riguarda, poi, le spese dei professionisti si ricorda che ai sensi dell'art 182 quater l.f. vigente all'epoca della presentazione della proposta di concordato IV "*Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato"*

Al contrario in data 22 maggio 2012 la COELNA SPA ha provveduto, tra l'altro, a liquidare un compenso professionale al Dr. Felace, professionista attestatore, per Euro 16.086,00 oltre agli altri professionisti e consulenti, a vario titolo coinvolti.

Ad ogni buon conto, rilevando in tale sede di analisi, l'effetto conclusivo, si conferma che il saldo banca dichiarato in sede di proposta concordataria pari ad euro 378.449,73 si è ridotto per effetto di plurime operazioni ad euro 7.878,16 e che soltanto la somma di euro 99.083,76 è stata recuperata, con onere della società COELNA di accreditarne l'importo sui propri conti correnti. Allo stato il saldo attivo è pari ad Euro 106.961,92.

3. RETTIFICA PASSIVO - ERRATA INDICAZIONE DEI DEBITI

La parte a rettifica della precedente proposta di concordato procede alla eliminazione dell'importo di euro 234.408,00 per erronea indicazione di attività eseguite dai fornitori per errore. Allo stesso modo la proponente rettifica il debito nei confronti della società AIRMEC SRL che riconosce in euro 115.566,00 in luogo di euro 278.436,27 per effetto di una precedente decisione, Lodo arbitrale, resa il 26.1.2006 e non nota ai Commissari essendo stata trasmessa solo in data odierna (all. 3).

Nulla può osservarsi sul punto: se errore vi è stato la società provvederà alle opportune rettifiche, anche in sede di attuazione.

4. RETTIFICA ATTIVO – AGGIORNAMENTI

La COELNA spa in sede di osservazioni alla relazione ex art 172 l.f. ha rettificato le attività già dichiarate nel progetto di concordato, inserendo ulteriori attività per euro 202.429,000 derivanti dalla rendicontazione di progetti scientifici e precisamente :

Industria 2015 – Bando Efficienza Energetica Domanda n. MI01 00292: per euro 87.429,00 relativa all'ultima erogazione del contributo a fondo perduto;

Bando Ricerca di Sistema – D.M. 8 marzo 2006: beneficio finanziario maturato per circa euro 115.000,00, per il quale la parte dichiara sussistere la rendicontazione tecnica ma non ancora la rendicontazione economica.

Non si hanno ulteriori e puntuali esiti circa la rendicontazione effettuata e le eventuali sopravvenute disponibilità, per un importo superiore ad Euro 200.000, né si hanno indicazioni sui tempi di incasso per cui, in mancanza di dati congrui, non si ritiene di aggiornare tale dato, non potendo i commissari, allo stato, contabilizzare tali fondi nell'analisi della fattibilità del piano.

5. ANALISI FATTIBILITA' DEL CONCORDATO IN ASTRATTO COSI' COME RETTIFICATO

Alla luce delle suddette osservazioni e degli aggiornamenti ricevuti, l'attivo concordatario risulta pari ad Euro 6.135.296,71

ATTIVO		
Rimanenze	€	3.715.729,83
Crediti V/Clienti	€	2.089.111,98
Crediti Tributari	€	622,98
Crediti v/Altri		-
contributo a Fondo Perduto		-
Attivita finanziarie	€	28.500,00
Disponibilità Liquide	€	75.000,00
Disponibilità Liquide presso Coelna	€	106.961,92
Corrispettivo cessione di azienda	€	120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	**€**	**6.135.926,71**

Per l'effetto delle considerazioni già effettuate ai punti precedenti,

il passivo invece risulta rettificato nella misura seguente:

PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE	**€ 2.909.390,51**
CHIROGRAFO	**€ 16.341.183,90**

E precisamente l'importo in privilegio e prededuzione è stato ridotto in proporzione ai pagamenti effettuati così come proposto dal ricorrente (per un saldo di euro 2.887.032,33). Nel contempo, atteso il sopravvenire di altri costi per salari e stipendi, maturati nel periodo giugno - ottobre 2012 e non corrisposti, per euro 97.358,18 il passivo va rettificato in egual misura per l'onsergenza di tali nuovi debiti.
Il totale pertanto in privilegio e prededuzione è di € 19.250.574,41

Per quanto riguarda il passivo in via chirografaria, si prende atto della riduzione per effetto di stralcio di oneri per fatture da ricevere e del minor debito per effetto del lodo.
Pertanto con l'attivo realizzabile di Euro **6.135.926,71** potrà soddisfarsi il fabbisogno concordatario nella misura seguente:

- pagamento dei crediti in prededuzione e privilegio nella misura del **100%**
- pagamento dei crediti in chirografo nella misura del **19,74%** a fronte del 40% proposto in sede di ricorso ex art 160 l.f. e rettificato al 43% in sede di integrazione.

6. CONCLUSIONI

Dal raffronto tra l'onere concordatario, così come determinato ai precedenti paragrafi e l'attivo messo a disposizione del concordato, con le precisazioni già svolte anche in sede di relazione particolareggiata, è possibile ribadire le seguenti conclusioni.

La proposta articolata in ricorso e l'assetto aziendale valutato dal Collegio alla data del 22.5.12 appaiono sostanzialmente modificati anche rispetto al piano di fattibilità del 10.5.12, sulla scorta dei dati trasmessi e delle informazioni successivamente raccolte.

Non e' stata fornita una chiara rappresentazione della situazione patrimoniale attiva e delle possibili azioni recuperatorie e risarcitorie da esperire, essendosi le attestazioni concentrate unicamente sugli appalti in corso e sull'unico contenzioso dichiarato pendente (un solo giudizio, c. l'Università Federico II, innanzi al Tribunale di Napoli).

In più occasioni le liti attive e passive, le numerose procedure monitorie attivate ed i titoli esecutivi già formatisi verso Coelna sono stati "scoperti" dai Commissari

successivamente all'ammissione e nella imminenza del deposito delle relazioni, per informazioni assunte dai creditori o dai loro legali.

Le percentuali di soddisfo alternativamente indicate ed i tempi di incasso, non prevedibili, non appaiono particolarmente rassicuranti circa le concrete possibilità di realizzazione dei crediti; pertanto i creditori dovrebbero comunque attendere gli esiti della (laboriosa) procedura di liquidazione.

Gli ulteriori elementi indicati dalla Impresa rafforzano la incertezza che caratterizzava le stime e le valutazioni già sottoposte ai Commissari, provocando comunque una riduzione della frazione percentuale di soddisfacimento rispetto a quanto indicato in ricorso.

I tempi di realizzazione, coniugati alla fase liquidatoria, appaiono incerti ed oltremodo dilatati nel lungo periodo.

Si ribadiscono, pertanto, tutte le perplessità già in precedenza evidenziate, rimettendo al Tribunale ogni possibile determinazione rispetto alla sottoposizione ai creditori della proposta concordataria.

Napoli, 14 novembre 2012

I commissari Giudiziali

Prof. Angelo Scala Avv. Errico E. Chiusolo Dr. Gioconda Fortuna